

X.

TORNATA DI MARTEDÌ 14 MAGGIO 1929

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE		<i>Pag.</i>
Congedi		156
Ringraziamento per condoglianze		156
Disegni di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 — Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio — Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto		157
ROCCO, <i>ministro</i>		157-250
SOLMI, <i>relatore</i>		244-50
MOSCONI, <i>ministro</i>		250
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>):		
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929		252
Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio		253
Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto		253
Sull'ordine del giorno:		
ROTIGLIANO		254
PRESIDENTE		254
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):		
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 650, riguardante la declassificazione della Fossa interna di Milano dalle linee navigabili di 2ª classe		156
Relazioni (<i>Presentazione</i>):		
GEREMICCA: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930		156
		<i>Pag.</i>
	MARIOTTI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale « L. U. C. E. »	156
	SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per l'applicazione agli Ospedali di Circolo delle disposizioni di legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma	156
	BAISTROCCHI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese di impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »	156
	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	156
	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei Carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	156
	TUMEDEI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925	156

La seduta comincia alle 16.

GIANTURCO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno un chiesto congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Vassallo Severino, di giorni 3; Mulè, di 6; Bertacchi, di 1; Parea, di 7; Crisafulli-Mondio, di 4; Orlandi, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Gibertini, di 5; Porro Savoldi, di 7; Fregonara, di 1; Costamagna, di 2; Miori, di 11.

(Sono concessi).

Ringraziamento per condoglianze.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ho ricevuto la seguente lettera della figlia del compianto cancelliere Arena, assassinato a Lussemburgo:

« Eccellenza, appena rimessami dall'abbattimento in cui mi aveva gettato la tragedia che si è abbattuta su di noi, ho sentito vivo il bisogno di esprimerle da parte mia e di mia madre, che lo farebbe essa stessa se il dolore non l'avesse completamente sfiabrata, i sentimenti della nostra riconoscenza e della nostra devozione. La commemorazione fatta alla Camera dei deputati del mio povero babbo ha lenito in parte il nostro acerbo dolore, facendoci sentire come la Patria ci fosse vicina in questi momenti di sconforto. Per questo ringraziamo dal profondo del nostro cuore Lei, Eccellenza, tutta la Camera dei deputati, e in special modo l'onorevole Gray, a cui saremo sempre riconoscenti delle belle parole dette all'indirizzo di mio padre. La prego, Eccellenza, di gradire da parte mia e di mia madre la professione della nostra sempre più salda fede fascista e i nostri ossequi più devoti. — *Devotissima: CONCETTA ARENA* ». (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Gericca, Mariotti, Solmi, Baistrocchi e Tume dei a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GEREMICCA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (11).

MARIOTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale « L. U. C. E. » (119).

SOLMI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per l'applicazione agli Ospedali di Circolo delle disposizioni di legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma (86).

BAISTROCCHI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese di impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (25);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato (37);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei Carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (39).

TUMEDEI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925 (55).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Capo del Governo, ministro dei lavori pubblici, ha presentato il seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 650, riguardante

la declassificazione della Fossa interna di Milano dalle linee navigabili di seconda classe (154).

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione per la conversione dei decreti in legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 — Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio — Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio;

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. (Quando l'onorevole ministro sale alla tribuna, è salutato da vivissimi applausi — Segni di attenzione). Onorevoli camerati, le relazioni parlamentari, l'elevato dibattito ieri concluso dalla vasta penetrante definitiva analisi del Capo del Governo, possono rendere relativamente breve il mio discorso. A me toccherebbe illustrare, soprattutto dal lato giuridico, il Concordato e i due disegni di legge, che lo integrano e gli danno esecuzione. Ma il punto di vista giuridico, in questa materia tormentata da millenni, delle relazioni fra Stato e Chiesa, è talmente connesso con quello politico, che la disamina politica degli accordi lateranensi non può non

toccarne gli aspetti giuridici, e d'altro canto, lo studio del sistema giuridico creato dagli accordi non è possibile, senza riferirsi continuamente alle soluzioni politiche, che esso presuppone.

Tale intreccio dell'elemento politico e del giuridico è proprio della delicatissima materia, e si riscontra in tutti i Concordati. Esso è più evidente nel Concordato italiano, per due ragioni: una immanente ed una contingente. La prima, è la situazione di grande privilegio, ma anche di immensa responsabilità, derivante dal fatto di essere l'Italia sede del Romano Pontefice e del Governo della Chiesa cattolica universale. La seconda è il doloroso dissidio tra la Chiesa e lo Stato italiano, che le vicende della formazione unitaria della Nazione italiana determinarono, che la rivendicazione, avvenuta con le armi, della sua Capitale da parte del nuovo Stato acui al massimo grado, e che il perdurare delle umane passioni scatenate dal feroce contrasto, le ingerenze straniere e le sobillazioni delle sette mantennero lungamente in vita.

Questa duplice condizione di cose faceva sì che nessuna sistemazione giuridica dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia fosse possibile, senza che fosse prima risolto il problema squisitamente politico, della situazione del Romano Pontefice e della Santa Sede, organo centrale e supranazionale della Chiesa cattolica, nonché dei rapporti loro con lo Stato italiano. O — in altri termini — presupposto necessario e condizione preliminare per la stipulazione di un Concordato in Italia era la soluzione della questione romana.

Ecco in che senso indubbiamente esiste la molte volte asserita connessione tra Concordato e Trattato. Il Concordato, non solo politicamente, ma giuridicamente, presuppone il Trattato. Se poi, pur la reciproca sia vera, che il Trattato presupponga il Concordato è problema più delicato e complesso. Dal punto di vista spirituale e forse anche politico, certamente. Non altrettanto certamente dal punto di vista giuridico.

Non è concepibile invero che stipulino tra loro un Concordato la Santa Sede e uno Stato, se non si riconoscano reciprocamente come esistenti in diritto e sovrani. Ma è invece concepibile, e la storia e la situazione presente dei rapporti fra la Chiesa e gli Stati, ce ne forniscono esempi numerosi, l'esistenza di Stati, pure cattolici, aventi col Romano Pontefice rapporti diplomatici, senza che in essi la condizione del cattolicesimo sia regolata da un Concordato.

Affermava giustamente un grande giurista, che fu anche un grande credente, Nicola Coviello, che « non bisogna confondere le due quistioni: altra è la quistione dei rapporti fra Stato e Chiesa e altra è la quistione romana... In Italia però queste due quistioni si trovano fra loro connesse, in quanto la questione delle relazioni tra Stato e Chiesa è inasprita dall'altra; ma esse rimangono obiettivamente distinte. Anche se lo Stato italiano avesse rispettato il potere temporale del Papa, ciò non importava necessariamente un perfetto accordo con la Chiesa. Come pure, anche se il Papa avesse rinunciato al potere temporale, talchè la questione romana non sarebbe neppure sorta, ciò non avrebbe prodotto l'effetto della scomparsa di tutti i dissidi, di tutti i contrasti nei rapporti fra Stato e Chiesa ».

Ralleghiamoci pertanto che per la felicità degli eventi le due questioni siano state contemporaneamente risolte, e che, esaurita la questione romana con il riconoscimento reciproco delle due sovranità, pur se differenti nella natura e nei caratteri, della Santa Sede e dello Stato italiano, anche i rapporti fra la Chiesa cattolica e lo Stato, in Italia, abbiano potuto esser regolati nella forma idealmente e giuridicamente la più perfetta, che è, senza dubbio, la Concordataria.

Su questo punto, come su molti altri, la dottrina della Chiesa e quella dello Stato fascista coincidono perfettamente. La coesistenza della Sovranità spirituale della Chiesa nella sua organizzazione centrale e della Sovranità territoriale e politica dello Stato rendono necessario l'accordo tra le due Potestà. Ogni altra soluzione del problema dei loro rapporti non può essere che concettualmente assurda, praticamente imperfetta, e pertanto, per necessità di cose, essenzialmente precaria.

Contraddittoria, infatti, piena di pratici inconvenienti e, come i fatti hanno dimostrato, transitoria, se pure di una annosa transitorietà, si è dimostrata la soluzione unilaterale data dal Piemonte prima, dall'Italia unitaria poi, ai rapporti tra Stato e Chiesa, dopo la rottura avvenuta con la Santa Sede, appena, si può dire, iniziato il moto del risorgimento.

Non intendo, in verità, qui fare opera di critico, ma di storico. Facile invero sarebbe la critica del diritto ecclesiastico del nuovo Stato italiano, che non fu ispirato da alcun concetto organico, ma si formò lentamente, per stratificazioni successive, sotto l'assillo di pratiche necessità e l'influsso delle più diverse correnti di idee. Storicamente, invece, la formazione del diritto ecclesiastico fino

ad oggi vigente in Italia si spiega come uno dei risultati dell'azione concomitante dei molteplici, disparati e spesso contrastanti fattori politici, spirituali e intellettuali, che determinarono il risorgimento e gli diedero figura e carattere.

Il risorgimento non fu moto puramente nazionale. Esso non ebbe per oggetto soltanto la conquista dell'unità politica e della indipendenza dallo straniero, ma mirò anche, come lo spirito dei tempi portava, all'attuazione, in Italia, degli ideali politici del liberalismo e della democrazia, alla rivendicazione delle libertà individuali, alla trasformazione della costituzione dello Stato in senso costituzionale e parlamentare, con tutte le conseguenze che ne derivavano nel campo economico, politico e religioso.

Indubbiamente questa parte della ideologia del risorgimento ebbe, nello spirito dei patrioti italiani, un po' consapevolmente, un po' inconsapevolmente, valore strumentale. In un periodo storico, ancora tutto permeato dalle idee della rivoluzione francese, che lo stesso regime della restaurazione, divenuto ormai anacronistico, comprimendole, faceva maggiormente fermentare, un movimento, ispirato al solo ideale nazionalista dell'unità e della indipendenza, non avrebbe avuto molte probabilità di successo. Le grandi potenze, sospettose del sorgere di una nuova concorrente, e interessate al mantenimento dello statu-quo, si sarebbero mostrate tutte, senza eccezione, ostili. Gli stessi italiani, il cui sentimento nazionale, ucciso da secoli di servitù, stava appena risvegliandosi nell'animo di una generosa, ma non numerosa minoranza di intellettuali, avrebbero forse accolto con minor favore una propaganda, che non avesse posto davanti ai loro occhi la meta di un regime ispirato a quei principi, che la rivoluzione francese aveva diffuso in tutta Europa, e che in Italia erano divenuti parte essenziale della cultura delle classi più elevate.

Il liberalismo e la democrazia, innestati nel moto nazionale del risorgimento, servirono a conquistargli il favore di una parte dell'opinione pubblica europea, naturalmente pacifista ed ostile, e a scuotere l'indifferenza di non pochi italiani, tiepidi forse di fronte alla sola suggestione dell'ideale nazionale.

Fu in questo periodo che liberale divenne sinonimo di nazionale, e si creò l'equivoco, da cui, dopo formatosi lo stato unitario, doveva derivare alla nazione italiana una permanente causa di debolezza, che solo il fascismo, con la sua azione spiritualmente e politicamente

rivoluzionaria, è riuscito a eliminare, dopo sessanta anni di incertezze, di smarrimenti e di rinuncie.

Vi è, dunque, una parte di vero in ciò che venne in questa aula affermato dall'onorevole Ercole, e dagli altri critici del discorso dell'onorevole Orano, ma vi è qualche cosa di vero anche in ciò che fu detto dall'onorevole Orano. Il fascismo si congiunge col risorgimento come moto nazionale. Ma esso respinge quegli elementi estranei al puro ideale nazionale che nel moto del risorgimento si erano infiltrati per fatalità di contingenze storiche, e che ebbero, fino al conseguimento dell'unità, una loro funzione talvolta utile, accanto a danni e pericoli non lievi, che in qualche momento misero in forse la stessa unità. E questi elementi estranei respinge soprattutto per il danno gravissimo che ne derivò al nuovo Stato, dopo il conseguimento dell'unità, quando l'ideale nazionale parve oscurarsi e smarrirsi, e solo rimasero a rappresentare la tradizione del risorgimento le ideologie, di provenienza straniera, liberali, democratiche, umanitarie e internazionalistiche, che ripiombarono il popolo italiano in quello stato di torpore nazionale e di secolare anarchia, da cui era appena a stento ed imperfettamente uscito.

Il fascismo è adunque, senza dubbio, continuazione, anzi ripresa del risorgimento, ma di un risorgimento liberato da ogni infiltrazione estranea, la quale non rappresentava più oramai che semplice scoria, detrito inutilizzabile e dannoso.

Di tali detriti la legislazione ecclesiastica formatasi in Piemonte prima del 1860, e più ancora nel nuovo Regno, dopo il 1860, non andava esente; ne conteneva anzi più ancora che le condizioni dei tempi non esigessero.

Lo spirito, in verità, che presiedette alla formazione del diritto ecclesiastico in Italia nella seconda metà del secolo XIX, fu nettamente anticlericale. Anticlericalismo, ancora moderato nelle leggi sarde del 25 agosto 1848, del 9 aprile 1850, del 15 aprile 1851 e del 29 maggio 1855, che esclusero dallo Stato la compagnia di Gesù, abolirono il foro ecclesiastico e il diritto di asilo, i contributi ecclesiastici, le decime ed altre immunità, soppressero, come enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case degli ordini religiosi, eccetto quelle che attendevano alla predicazione, alla educazione, e alla assistenza degli infermi. Anticlericalismo più accentuato nelle leggi del nuovo Stato italiano emanate fra il 1860 e il 1870, che abolirono i concordati, soppressero tutti gli ordini religiosi, anche quelli che

le leggi sarde avevano risparmiato, attribuirono al demanio dello Stato tutti i beni degli enti ecclesiastici, così di quelli soppressi come di quelli conservati, iscrivendo a favore di questi ultimi una rendita cinque per cento; gravarono le rendite degli enti conservati di una quota di concorso, a vantaggio del fondo per il culto, e il loro patrimonio di una tassa straordinaria del trenta per cento a favore dell'Erario, negarono ogni effetto civile del matrimonio religioso. Anticlericalismo infine ad oltranza nelle leggi emanate dopo l'avvento della Sinistra al potere, con le quali gli ecclesiastici vennero dichiarati ineleggibili alle cariche di deputato al Parlamento, di consigliere comunale e provinciale e di sindaco, e vennero puniti con gravi pene non solo per gli abusi, che potessero commettere nell'esercizio delle loro funzioni, ma per ogni reato commesso prevalendosi di tale loro qualità.

Unica parentesi, la legge delle Guarentigie 13 maggio 1871, la quale, in omaggio al principio della separazione fra Chiesa e Stato, conteneva parecchie rinuncie a diritti di carattere giurisdizionalista, come il diritto di legazia apostolica in Sicilia, il diritto di nomina o proposta nei benefici maggiori, il giuramento di tali maggiori beneficiari, l'*exequatur* e il *placet*, salvo che per le provviste beneficiarie, la giurisdizione in materia spirituale o disciplinare; e la posteriore legge del 15 giugno 1873, che, estendendo alla provincia di Roma le leggi eversive del 1866 e 1867, faceva talune eccezioni, mantenendo in quella provincia alcuni degli enti soppressi, non applicando ivi la quota di concorso e la tassa straordinaria del 30 per cento, favorendo in vario modo gli enti ecclesiastici fondati a Roma a beneficio di stranieri.

In verità, lo spirito anticlericale della legislazione ecclesiastica italiana, attenuato solo negli ultimi tempi, soprattutto per merito del fascismo, era anche dovuto a cause nazionali, alla necessità cioè in cui lo Stato si trovò di doversi difendere, specie dopo gli avvenimenti del settembre 1870, contro un clero rimasto in parte ligio ai principi spodestati e in parte ostile al nuovo Stato, ritenuto usurpatore del dominio territoriale del Romano Pontefice. Ma bisogna pure confessare che l'anticlericalismo del periodo storico, in cui venne formandosi la nuova legislazione ecclesiastica, fu pur dovuto all'azione delle sette, specie della massoneria, *longa manus* di tutte le forze straniere ostili al cattolicesimo e al diffondersi delle dottrine ma-

terialiste, positiviste, pseudo scientifiche, che vennero importate nella seconda metà del secolo decimonono, e crearono, nelle classi dirigenti italiane, quello spirito irreligioso, il quale dominò in Italia fino alla guerra ed al fascismo.

Ma la corrente anticlericale si incontrò con la corrente puramente liberale, che verso la religione non si mostrava ostile, bensì agnostica e giuridicamente indifferente. L'una e l'altra corrente poi si urtarono con la realtà delle cose, che in Italia era questa. Una popolazione, nella sua quasi totalità cattolica e nella sua immensa maggioranza, effettivamente credente e praticante. Una questione dell'assetto politico della Santa Sede, aperta il 20 settembre 1870, e che la legge delle guarentigie non aveva risolto, ma rinviato. Il Romano Pontefice e gli organi centrali della Chiesa cattolica aventi sede in Italia, con le responsabilità di ogni ordine, che allo Stato italiano ne derivavano.

Dalla convergenza di questi tre elementi: anticlericalismo, liberalismo, esigenze pratiche della fede religiosa degli italiani e della convivenza in Roma del Governo dello Stato e di quello della Chiesa, scaturì la legislazione ecclesiastica fino ad oggi vigente, ispirata ai più opposti e contraddittori principi. Essa può definirsi un sistema di giurisdizionalismo e di separatismo insieme, di confessionarismo cattolico, e di anticlericalismo.

Bizzarre combinazioni, ma esattamente precise. Il separatismo cavouriano, (che trovò la sua espressione non solo nella notissima formula « libera Chiesa in libero Stato » ma anche nell'articolo 3 del progetto del Concordato formulato per incarico di Cavour da Diomede Pantaleoni, e da Cavour stesso corretto, dove era detto « è stabilito il principio della indipendenza e libertà della Chiesa e dello Stato ») urtò ben presto contro la realtà nella vita italiana. La quale non poteva consentire che una organizzazione, avente nei secoli le più profonde radici, come la Chiesa cattolica, si considerasse al pari di una qualsiasi privata associazione, e la religione, che è la fede di tutti si può dire, gli italiani, come una delle cento credenze professate da piccoli gruppi di allucinati o di fanatici. Al puro separatismo si opposero perciò tanto la realtà cattolica quanto la realtà anticlericale. Quella rendeva necessario per lo Stato di occuparsi con sollecitudine della grande organizzazione spirituale avente sede in Italia e comprendente la quasi totalità degli italiani. Questa non poteva non temere una così potente forza e doveva tendere a limitarla.

Ciò spiega perchè, accanto alle idee dell'agnosticismo liberale, permanessero e si rafforzassero elementi di confessionarismo. Lo stesso Cavour, fautore del principio della separazione, tentò di indurre la Santa Sede alla stipulazione di un Concordato, che di quel principio è la negazione più aperta. D'altro canto i successori di Camillo Cavour, a lui tanto inferiori, i quali continuavano a proclamare il principio « libera Chiesa in libero Stato » anche quando erano venute meno le ragioni politiche che ne determinarono l'enunciazione, si arrestarono però davanti alle disastrose conseguenze, che ne sarebbero derivate. Pertanto, l'articolo 1 dello Statuto, ove è detto che la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato, non venne mai abrogato. Lo Stato continuò, anche dopo l'incameramento dei beni ecclesiastici, a sovvenire il culto cattolico e solo il culto cattolico, pur mediante la finzione di una amministrazione separata come quella del fondo per il culto, vero velo pudico, dietro il quale le vestali del separatismo liberale si riparavano, mentre praticavano in realtà il più aperto confessionarismo cattolico. Con gli aumenti concessi poi delle congrue ai vescovi e ad altri ministri del culto, lo Stato assunse direttamente a suo carico la massima parte delle spese per l'esercizio del culto cattolico, giacchè sui novanta milioni del bilancio del fondo per il culto, oltre sessantacinque sono rappresentati dal contributo dello Stato. Tutta la nostra legislazione in materia ecclesiastica non ha mai considerato che il culto cattolico. Le feste riconosciute dal calendario civile sono sempre state quelle del culto cattolico e nessuna delle altre religioni. L'insegnamento religioso impartito nelle pubbliche scuole è stato sempre quello cattolico. L'assistenza religiosa data alle forze armate dello Stato è stata unicamente la cattolica. Al culto cattolico, si è sempre ricorso quando lo Stato aveva bisogno di compiere funzioni religiose. E tutto ciò, non solo nel periodo più recente, ma anche nei tempi del più trionfante agnosticismo liberale.

D'altro canto, il permanere delle antiche tradizioni giurisdizionaliste, così radicate in Italia, la necessità della difesa dello Stato nel conflitto religioso determinato dagli eventi politici del risorgimento, e un po' anche le influenze anticlericali e massoniche, che assumevano talvolta, malgrado l'apparente contraddizione, forma di pretese giurisdizionaliste, crearono, accanto alle correnti separatiste e confessionariste, una corrente giurisdizionalista.

zionalista con carattere, talvolta, nettamente anticlericale.

Da questo intreccio di tradizioni, di ideologie, di esigenze pratiche deriva il sistema del diritto ecclesiastico italiano, il quale, del resto, fu sempre considerato come un regime provvisorio, destinato, secondo la stessa legge delle guarentigie, a una organica e completa riforma. Riforma che la legge stessa promise nell'articolo 18, ma che in cinquanta anni di Governo liberale-democratico, fino all'avvento del Fascismo, non si tentò neppure di attuare.

Gli studi che il Governo fascista decise e che furono compiuti dalla Commissione mista nominata, su mia proposta, nel gennaio 1925, sboccarono nel Concordato. Può, anzi, dirsi, che tali studi, i cui risultati, per quanto favorevoli alla Chiesa, non potettero essere accettati dal Pontefice perchè frutto di elaborazione unilaterale e non di un accordo bilaterale, costituirono l'occasione, che determinò l'inizio delle trattative fra la Santa Sede e l'Italia.

Non è infatti inutile ricordare che appena pubblicata, nel febbraio 1926, la lettera del Santo Padre al Cardinal Gasparri, con cui veniva respinto il progetto di riforma della legislazione ecclesiastica presentato dalla Commissione presieduta dal mio collaboratore onorevole Mattei-Gentili, e di cui pur facevano parte tre eminenti ecclesiastici, nominati col pieno consenso delle superiori gerarchie, il Governo fascista prese un'attitudine di deferente aspettativa. Un passo, che, in altri tempi, avrebbe provocato irose polemiche, diede invece occasione ad un equilibrato commento del *Popolo d'Italia*, col quale, in sostanza si conveniva nella tesi del Pontefice. Ed io stesso, discutendosi alla Camera, nel maggio del 1926, il bilancio della giustizia, feci intendere che anche il Governo italiano riteneva opportuno soprassedere alla riforma della legislazione ecclesiastica, perchè era anche esso di parere essere preferibile una soluzione concordataria alla soluzione unilaterale prospettata dalla Commissione. Meno di due mesi dopo ebbero luogo le prime prese di contatto tra il Governo d'Italia e la Santa Sede; tre mesi dopo erano già iniziate le trattative officiose.

Questo episodio contribuisce a mettere in luce il grande valore, che la Santa Sede attribuiva alla sistemazione dei rapporti fra lo Stato e l'organizzazione della Chiesa cattolica in Italia. Il problema dell'assetto giuridico della Santa Sede medesima aveva certo preminente importanza dal punto di vista politico. Ma quello dell'assetto giuridico della

organizzazione cattolica in Italia ne aveva uno non meno importante dal punto di vista religioso.

Nacque così, accanto al Trattato politico, il Concordato. Nel Concordato non sono più due Stati, forniti ciascuno di piena sovranità politica che contrattano. Sono, invece in presenza da una parte, lo Stato, nella pienezza della sua Sovranità, dall'altra la Santa Sede, come organo supremo della Chiesa Cattolica universale, e quindi legittimo rappresentante della organizzazione della Chiesa in Italia.

Non è qui il caso di rinnovare la disputa millenaria sulla situazione reciproca della Chiesa e dello Stato. In verità le storiche divergenze tra le due Podestà, ciascuna delle quali rivendica da dieci secoli una posizione autonoma di incondizionata sovranità di fronte all'altra, vengono superate nel fatto dal regime concordatario.

Stipulando il Concordato, la Chiesa viene nel fatto, a riconoscere che la organizzazione cattolica esistente nel territorio di uno Stato non può praticamente sottrarsi alla disciplina delle leggi di quello Stato, e cerca di ottenere per essa, una situazione giuridica di particolare favore.

D'altro canto, lo Stato nel Concordato riconosce che l'organizzazione del cattolicesimo vivente nel suo territorio costituisce una forza spirituale di tale potenza per sè, e come parte della universale Chiesa cattolica, da meritare una condizione giuridica di privilegio.

Nel regime concordatario pertanto, il problema della convivenza, nello stesso territorio, della organizzazione religiosa, rappresentata dalla Chiesa, e della organizzazione politica, rappresentata dallo Stato, viene risolto con reciproca soddisfazione, evitando le questioni di principio, in questo campo spinosissime. Lo Stato ottiene soddisfazione, perchè l'organizzazione religiosa riconosce la sovranità politica dello Stato e vi si sottopone. La Chiesa ottiene soddisfazione, perchè tale sottoposizione risulta da un atto di volontà bilaterale, e perchè, in cambio, essa riceve per le sue istituzioni un trattamento di particolare favore.

Il regime concordatario, è, pertanto, rispetto all'organizzazione cattolica vivente nel territorio dello Stato, un regime di privilegio, sotto la sovranità dello Stato: rispetto alla Santa Sede, un regime di accordo e di collaborazione fra Podestà distinte e sovrane.

Tale pure il regime del Concordato dell'11 febbraio. Concordato che, nel sistema degli accordi conclusi tra la Santa Sede e i

diversi Stati nell'ultimo decennio, rappresenta certamente il tipo più perfezionato. Possiamo dire che l'Italia vi ottiene, in ogni punto, il trattamento della nazione più favorita.

Col Concordato dell'11 febbraio 1929 vien meno l'*eclettismo* della legislazione ecclesiastica fino ad oggi vigente in Italia, e vi si sostituisce una organica sistemazione. È tutto il diritto ecclesiastico dello Stato che viene riformato. Le fonti di tale diritto saranno costituite d'ora innanzi, dal Concordato anzitutto, poi, dalle due leggi fondamentali sugli enti ecclesiastici e sul matrimonio celebrato davanti ai Ministri del culto cattolico.

Il nuovo sistema si incardina su tre principi: reciproca indipendenza con piena sovranità della Santa Sede, organo centrale e super nazionale della Chiesa cattolica, da una parte, dello Stato italiano, dall'altra; sottoposizione della organizzazione cattolica in Italia alla sovranità dello Stato, con una condizione di particolare favore, a cagione del carattere religioso e cattolico dello Stato; collaborazione cordiale tra la Santa Sede e lo Stato, l'organizzazione cattolica italiana e lo Stato.

Questi principi non sono nuovi, come non è nuovo il sistema concordatario. Ma, come negli altri concordati recenti, essi assumono forme nuove e ricevono nuove applicazioni, in confronto dei concordati più antichi.

In primo luogo la dichiarazione solenne di confessionalità dello Stato, la riaffermazione cioè del suo carattere religioso e cattolico, non importa più abolizione della libertà di coscienza e di culto, obbligo di propagare e di imporre coattivamente la fede, costituzione dei seguaci di altri culti in una condizione di inferiorità giuridica. E neppure importa rinuncia, da parte dello Stato, all'esercizio di alcuna delle funzioni proprie della sovranità e abdicazione di esse nelle mani del clero. Lo Stato impartisce l'istruzione religiosa cattolica nelle sue scuole, nelle organizzazioni giovanili, ma non rinuncia al compito, per esso essenziale, di istruire ed educare la gioventù. Lo Stato riconosce effetti civili al matrimonio religioso, ma non rinuncia a costituire e regolare il matrimonio civile e a conservare ad esso, una volta celebrato, efficacia giuridica, anche di fronte ad un altro matrimonio celebrato religiosamente.

In secondo luogo la condizione di favore, che l'organizzazione cattolica riceve, non riproduce i vecchi privilegi, propri dei tempi, in cui la società era divisa in classi giuridicamente distinte e poste dalla legge in una situazione giuridica diversa. Nessuno di tali pri-

vilegi, che resero invisibile il clero alla restante popolazione e furono causa non ultima dello scatenarsi delle avversioni anticlericali, viene restaurato dagli accordi lateranensi. La Chiesa, nel suo mirabile pratico spirito di adattamento, non ha chiesto nulla, che fosse incompatibile con le esigenze della moderna civiltà, e lo Stato nulla in tal senso le ha concesso.

In terzo luogo uno dei punti fondamentali del trattamento di favore fatto all'organizzazione cattolica, cioè la maggiore autonomia concessa agli enti ecclesiastici in confronto delle altre persone giuridiche, non vulnera più i diritti essenziali dello Stato rispetto al controllo degli enti operanti nel suo territorio. Lo Stato, pur lasciando (e in ciò non vi è nulla di particolare) alla Autorità ecclesiastica l'amministrazione degli enti ecclesiastici, si riserva quattro fondamentali diritti: riconoscere giuridicamente gli enti e conferire ad essi la personalità giuridica; autorizzare gli acquisti da essi compiuti; esercitare la tutela sugli enti beneficiari; esercitare quel generico diritto di vigilanza, che è la conseguenza necessaria dell'obbligo del riconoscimento civile.

Infine, l'esercizio della sovranità dello Stato, rispetto all'organizzazione della Chiesa cattolica esistente nel suo territorio, non importa più ingerenza nel Governo spirituale della Chiesa medesima. Lo Stato abbandona perciò quasi del tutto il vecchio giurisdizionalismo, che implicava numerosi interventi nelle cose spirituali, e che era giustificato dallo strapotere della Chiesa, contro cui lo Stato doveva necessariamente garantirsi. Ristretti, in confronto degli antichi concordati, di molto i privilegi del clero, rivendicato allo Stato l'esercizio di molte funzioni della sovranità, che gli antichi ordinamenti gli sottraevano, è stato possibile concedere all'organizzazione della Chiesa una maggiore libertà, senza danno alcuno per lo Stato. Ridotta in ragionevoli confini la situazione privilegiata della Chiesa, si sono potuti ridurre altresì i diritti di giurisdizione dello Stato in materia spirituale. Taluni, peraltro, essenziali diritti sono stati conservati, se pur nella forma per la Chiesa più riguardosa. Così, pur riservata all'autorità ecclesiastica la nomina dei vescovi e dei parroci, si è stabilito l'obbligo del nulla osta preventivo e del giuramento, anche per gli effetti spirituali della nomina. Piccoli, limitati, ma necessari residui di giurisdizionalismo, perfettamente logici in un regime di concordia e di collaborazione.

Detto così per sommi capi dello spirito e dei principi fondamentali del sistema giu-

ridico risultante dal Concordato dell'11 febbraio e dai disegni di legge, che gli danno esecuzione, posso oramai illustrare brevemente le principali applicazioni del sistema.

Tali applicazioni riguardano soprattutto:

- a) il carattere cattolico dello Stato e la situazione generale del cattolicesimo in Italia;
- b) la condizione giuridica degli ecclesiastici;
- c) il regime degli enti ecclesiastici;
- d) il matrimonio religioso;
- e) l'istruzione religiosa.

Sul primo punto, il Concordato sviluppa ed applica il principio consacrato dall'articolo 1 dello Statuto e riaffermato dal Trattato politico: essere la religione cattolica la religione dello Stato, e quindi lo Stato italiano Stato cattolico. Non discendono necessariamente da questo principio, ma piuttosto da quello della libertà religiosa, le garanzie assicurate alla Chiesa per il libero esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica, per la libera comunicazione della Santa Sede e dei Vescovi col clero, per il libero e pubblico esercizio del culto (articoli 1 e 2). L'ampiezza però di tali garanzie e la loro consacrazione in un patto bilaterale le riconnettono pure, in certo modo, col fatto che lo Stato italiano si proclama cattolico.

Conseguenze dirette ed uniche del carattere cattolico dello Stato sono: il riconoscimento, come feste civili, delle festività religiose stabilite dalla Chiesa (articolo 11); l'assistenza religiosa organizzata permanentemente presso le forze armate dello Stato (articoli 13, 14 e 15); l'istruzione religiosa impartita nelle scuole elementari e medie (articolo 36); l'obbligo dello Stato di provvedere al mantenimento del clero, in quanto le rendite dei benefici non siano sufficienti (articolo 30); la difesa assicurata dallo Stato agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale (articolo 1, primo comma); la cura, che lo Stato si assume, di impedire a Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col carattere sacro della città eterna (articolo 1, secondo comma); le esenzioni fiscali per le pubblicazioni degli atti dell'autorità ecclesiastica (articolo 2, terzo comma); l'esenzione degli edifici aperti al culto dalle demolizioni, requisizioni ed occupazioni (articoli 9 e 10); l'obbligo, salvi i casi di urgenza, della forza pubblica, prima di entrare in un edificio aperto al culto, di avvertirne l'autorità ecclesiastica, doveroso riguardo perfettamente compatibile con le esigenze della sicurezza pubblica e della repressione della criminalità,

e in cui nessuno potrebbe riscontrare una resurrezione del vecchio diritto di asilo.

Quanto, in particolare, alla condizione giuridica degli ecclesiastici, il trattamento di favore, che il Concordato loro riserva, consiste principalmente nel considerarli come esercitanti funzioni di pubblico interesse, ciò che non può negarsi, posto che la religione, di cui sono ministri, è la religione dello Stato. Si spiegano così perfettamente le esenzioni, parziali, loro concesse, dal servizio militare, molto somiglianti agli esoneri, di cui godono altre categorie di persone, che pure esercitano attività di interesse pubblico (articolo 3); l'esenzione dall'ufficio di giurato (articolo 4); l'esenzione dall'obbligo della testimonianza per le notizie ricevute a causa dell'esercizio del loro ministero, comune a tutti i pubblici ufficiali ed ai professionisti (articolo 7); l'insequestrabilità e impignorabilità dei loro assegni, nella stessa misura stabilita per gli assegni dei pubblici impiegati (articolo 6).

A tutte queste esenzioni, che dipendono, sostanzialmente, dal carattere pubblico riconosciuto alla funzione degli ecclesiastici, si aggiunge la norma che stabilisce, pur senza fare eccezioni al diritto comune, alcune forme di riguardo fra gli ecclesiastici, specie di grado elevato, che siano sottoposti a procedimento penale (articolo 8, comma secondo e terzo). Non costituisce invece alcun privilegio, ma semplice provvedimento di coordinazione tra il potere punitivo dello Stato e quello disciplinare dell'autorità ecclesiastica, l'obbligo fatto al procuratore del Re di informare gli ordinari diocesani dei procedimenti penali iniziati e delle sentenze penali pronunciate nei confronti di ecclesiastici (articolo 8, primo comma). Obbligo nel quale nessuno potrebbe ravvisare, come ha rilevato ieri il Capo del Governo, neppure l'ombra dell'antico e meritamente tramontato fóro ecclesiastico privilegiato.

A questi particolari diritti riconosciuti agli ecclesiastici fanno riscontro alcuni particolari doveri. Non si tratta di doveri che li sottraggano al regime giuridico stabilito per tutti i cittadini, ma di una sola restrizione, che riguarda l'assunzione di pubblici uffici. Per tale assunzione occorre il nulla osta dell'ordinario diocesano (articolo 5). Non si tratta, invero, tanto di incapacità, quanto di incompatibilità. Vera incapacità è, invece, quella sancita dal capoverso dello stesso articolo 5, rispetto ai sacerdoti apostati o irretiti da censura, ai quali è interdetta l'assunzione di uffici, specie l'insegnamento, che li pongano a contatto con il pubblico.

Questo unico caso di incapacità sancito dal Concordato non riguarda tutti gli ecclesiastici ma solo i sacerdoti; non ha effetto retroattivo, come ben disse ieri il Capo del Governo; ed è pienamente giustificato dal carattere cattolico dello Stato, a cui lo scandalo, derivante dall'esercizio di funzioni pubbliche particolarmente delicate da parte di sacerdoti apostati, non può riuscire indifferente. Tanto poco gli riesce anzi indifferente che, anche quando nessuna norma regolava questa materia, il Governo dovè allontanare dal pubblico insegnamento qualche sacerdote, che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 5 del Concordato.

L'ufficio ecclesiastico adunque, e ciò risulta chiaramente dalla condizione giuridica fatta dal Concordato agli ecclesiastici, costituisce, sotto certi rispetti, un *munus publicum*. Ma, esso concerne una attività, quella spirituale, che sfugge per sua natura alla competenza dello Stato; è logico e naturale pertanto che la nomina agli uffici ecclesiastici sia riservata alla autorità ecclesiastica (articoli 19 e 21). Per la particolare costituzione della Chiesa, ad ogni ufficio è connesso un beneficio, cioè il godimento di una rendita destinata al mantenimento dell'investito e alle spese dell'ufficio. Nomina ad ufficio e provvista di un beneficio sono praticamente la stessa cosa; l'una e l'altra spettano alla autorità ecclesiastica.

Riservata all'autorità ecclesiastica la nomina agli uffici e la provvista dei benefici, lo Stato rinuncia ad ogni diritto di nomina in tale materia (articolo 24 e 25), diritto oramai ristretto a non molti casi. Esso rinuncia anche all'*exequatur* ed al *placet*, cioè al riconoscimento delle nomine ecclesiastiche già avvenute, perchè esse possano produrre effetti civili. Diritto di scarsa efficacia pratica, perchè il diniego dell'*exequatur* e del *placet* non faceva venir meno la validità piena della nomina. Diritto il cui esercizio era fonte di continui attriti e di controversie, da cui non sempre, anzi raramente lo Stato usciva vittorioso.

Ma, in vista dell'interesse, che non si può negare allo Stato in questa materia, il Concordato sostituisce all'inefficace e pericolosa arma del diritto di placitazione, una più riguardosa, ma più valida forma di intervento: il nulla osta preventivo (articolo 19 e 21). In questo campo il Concordato italiano riunisce tutte le più favorevoli norme contenute nei Concordati recenti. Col nulla osta preventivo, regolato in modo da conciliare i riguardi dovuti alla Chiesa coi diritti dello Stato, il Concordato, e ancora più chiaramente il di-

segno di legge sugli enti ecclesiastici, danno modo al Governo di intervenire preventivamente nella stessa nomina ecclesiastica, e non più soltanto, dopo la nomina, a darle esecuzione ai puri effetti civili, specialmente patrimoniali. Tale nulla osta concerne le nomine dei titolari degli uffici, non quelle degli amministratori temporanei dei benefici, che hanno e debbono avere carattere essenzialmente transitorio.

Oltre al nulla osta preventivo un'altra garanzia, pure sull'esempio dei più favorevoli Concordati, viene data allo Stato: il giuramento dei Vescovi, condizione necessaria, come risulta dal Concordato (articolo 20), perchè i vescovi possano prendere possesso della loro diocesi, e quindi perchè la nomina ecclesiastica possa avere efficacia nello stesso campo ecclesiastico.

Infine, il diritto di nomina dell'autorità ecclesiastica è limitato da una generale condizione posta dal Concordato (articolo 22): che gli investiti dei benefici siano cittadini italiani, e se vescovi e parroci, parlino la lingua italiana.

Ne è da trascurare il diritto di intervento riconosciuto al Governo italiano nel nuovo riordinamento delle diocesi, che la Santa Sede s'impegna a fare d'intesa col Governo, in modo da farne coincidere possibilmente la circoscrizione con quella delle provincie, e in ogni caso, da contenere tutte le diocesi italiane nel territorio italiano (articolo 16 e 17).

Dalla condizione giuridica degli ecclesiastici e dalla sistemazione degli uffici ecclesiastici veniamo ora a dire alcun che del regime degli enti ecclesiastici, che il Concordato regola negli articoli 29, 30, 31 e 32, con una disciplina che il disegno di legge, da noi presentato, integra opportunamente.

Nel regime degli enti ecclesiastici si era, come si è veduto, particolarmente manifestata la severità della legislazione ecclesiastica del Regno d'Italia. Tale severità viene giustamente mitigata.

È ammesso di nuovo il riconoscimento giuridico delle associazioni religiose, con o senza voti, che le leggi piemontesi e italiane avevano soppresse come persone giuridiche, senza poterle eliminare come enti di fatto. Tali associazioni continuavano a vivere sotto il diritto comune, continuavano a possedere per interposta persona, e si sottraevano così completamente non pure al controllo, ma anche alla più generica vigilanza dello Stato, che non ne conosceva nè l'esistenza, nè la consistenza patrimoniale. Il riconoscimento dello

Stato sarà pertanto utile alle associazioni religiose e utile allo Stato, e bene a ragione il Concordato tende a facilitarlo, esentando da ogni tributo gli atti di trapasso dei beni finora posseduti da interposte persone per conto delle Associazioni, alle Associazioni medesime (articolo 29 lettera *b*).

È ammesso pure il riconoscimento, come persone giuridiche, delle Chiese pubbliche aperte al culto, con l'assegnazione alle medesime delle rendite finora stabilmente destinate al loro mantenimento (articolo 29, lettera *a*). Il disegno di legge sugli enti ecclesiastici dà opportune norme esecutive di questa disposizione (articolo 6, 7 e 8).

È abolita la regalia, il diritto cioè dello Stato di amministrare i benefici vacanti e di farne proprie le rendite, diritto veramente illogico, non comprendendosi la ragione per cui, riconosciuta l'utilità degli enti di culto, debbano ad essi sottrarsi le rendite, sol perchè manchi temporaneamente chi debba amministrarle e curarne la destinazione, (articolo 25 comma secondo).

Sono abolite le gravezze speciali imposte agli enti ecclesiastici; la tassa straordinaria del 30 per cento, la tassa sul passaggio di usufrutto; la quota di concorso, il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie (articolo 29 lettera *h* e 25). Al contrario, d'ora innanzi, il fine di culto e di religione sarà, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. (articolo 29 lettera *h*).

È abolito infine l'obbligo di assoggettare a conversione il patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici (articolo 30), disposizione in verità di scarsa importanza pratica, essendo la conversione ormai totalmente avvenuta e trovando d'ora in poi lo Stato sufficiente difesa contro la formazione di un ingente proprietà immobiliare ecclesiastica, nell'obbligo generale imposto a tutti gli enti di culto, e senza eccezione, di ottenere l'autorizzazione governativa per ogni acquisto di beni.

Con questa serie di disposizioni abolitive delle più severe norme della legislazione ecclesiastica anteriore, gli enti ecclesiastici sono, in sostanza, ricondotti a un regime non molto diverso da quello di tutti gli altri enti, aventi fini di riconosciuta utilità pubblica.

Essi sono infatti, tutti assoggettati all'obbligo del riconoscimento da parte dello Stato (articolo 31), che avrà luogo secondo le norme stabilite dalle leggi civili (art. 32). È evidente che, secondo il principio generale del

diritto pubblico italiano, per cui ogni atto amministrativo è essenzialmente revocabile, anche il riconoscimento potrà, nelle debite forme, essere revocato, quando vengano meno le condizioni poste dalla legge per la sua concessione. Dal diritto di riconoscimento deriva altresì quel generico diritto di vigilanza, che, per l'essenza stessa della sua sovranità, lo Stato possiede di fronte ad ogni persona giuridica esistente nel suo territorio. Tale diritto trova esplicito riconoscimento da parte del Concordato nella facoltà molto importante spettante allo Stato, secondo l'articolo 26, di procedere al sequestro delle temporalità, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, nel caso di cattiva gestione del beneficio.

Gli enti ecclesiastici poi, senza distinzione, compresi gli enti centrali della Chiesa cattolica (articolo 11 del Trattato) e quelli amministrati dalla Santa Sede (articolo 27 del Concordato) sono soggetti all'autorizzazione governativa per tutti gli acquisti di beni (articolo 30). Tale autorizzazione è regolata con norme precise e severe dal disegno di legge sugli enti ecclesiastici (Capo III), che combina la nullità assoluta, radicale e insanabile, per tutti gli atti compiuti senza la necessaria autorizzazione (articolo 10). Questa importante cautela è più che sufficiente, a mio avviso, a impedire la formazione di una nuova manomorta, pericolo, del resto, che, nelle condizioni odierne della pubblica e privata economia, non sembra veramente sia troppo da temere. Complemento necessario del diritto di controllare la formazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici è la formazione dell'inventario di tali beni, sempre desiderato, mai eseguito, e che l'articolo 22 del disegno di legge impone di compiere entro un triennio.

In ultimo, gli enti beneficiari, che sono certamente la parte più cospicua degli enti ecclesiastici, sono soggetti alla tutela vera e propria dello Stato per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione (articolo 30 del Concordato). Oltre agli enti beneficiari sono soggetti alla tutela dello Stato gli enti, che non hanno carattere ecclesiastico vero e proprio. Così le fabbricerie, cioè i Consigli di amministrazione delle Chiese, che hanno per scopo immediato la conservazione e il miglioramento degli edifici delle medesime, e la cui attività non è connessa a fine di culto che indirettamente (disegno di legge articoli 15 e 16).

Salve queste facoltà riservate allo Stato in virtù del suo generale diritto di controllo su tutte le persone giuridiche, che esistono

nel suo territorio, si applica agli enti ecclesiastici la norma di diritto comune, che l'amministrazione degli enti è tenuta liberamente dagli enti medesimi. È logico pertanto che gli enti creati dalla Chiesa siano amministrati dalla Chiesa (articoli 26, 27 e 30).

In una condizione giurica invece totalmente diversa da quella degli enti ecclesiastici si trovano quei patrimoni, di proprietà dello Stato, che sono destinati a fini di culto e che lo Stato amministra.

Tali patrimoni sono finora, anzitutto, il Fondo per il culto, succeduto all'antica Cassa ecclesiastica, e costituito dai beni derivanti dalle soppressioni ordinate dalle leggi eversive. Il Fondo per il culto fa parte, in realtà, dei beni dello Stato, che, solo, ne destina le rendite a fini di culto, abbondantemente, come si è visto, integrandole per la loro insufficienza. Vi è poi il Fondo di religione e beneficenza della città di Roma, pure proveniente dalle leggi eversive, e che trovasi nella stessa condizione del Fondo per il culto. Questi patrimoni hanno bilancio separato, ma la loro amministrazione non può neppure dirsi autonoma nel senso proprio della parola.

A questi due patrimoni se ne aggiungeranno, con l'attuazione del Concordato, altri due: quello degli economati generali dei benefici vacanti, che dovranno essere soppressi, insieme ai subeconomati, in seguito all'abolizione della regalia; e quello dei fondi di religione delle nuove provincie, che sono attualmente amministrati dalle prefetture.

L'amministrazione di questi patrimoni appartenenti allo Stato non può essere tenuta che dallo Stato, ma il Concordato consente che nei Consigli di Amministrazione dei medesimi, che hanno del resto, funzioni assai limitate, siano compresi membri designati dalla autorità ecclesiastica.

Le molte novità introdotte dal Concordato nella legislazione ecclesiastica italiana, rendono necessaria una profonda trasformazione nei nostri ordinamenti amministrativi, alla quale si riferiscono i capi IV e V del disegno di legge.

L'abolizione della regalia importa, ho detto, l'abolizione degli economati e dei subeconomati dei benefici vacanti. Non essendoci più benefici vacanti da amministrare, non saranno più necessari economati di tali benefici.

Un'altra specie di uffici si renderà invece necessario organizzare. Gli uffici cioè che, alla periferia dovranno esercitare in nome e per conto del Ministero della giustizia, le

molte importanti funzioni riservate allo Stato in materia di nomine ecclesiastiche, di vigilanza sull'azione del clero, di controllo sugli enti ecclesiastici, e mantenere, col tatto necessario, i rapporti con l'autorità ecclesiastica locale, specialmente con gli ordinari diocesani, rapporti che saranno resi più numerosi e più delicati dalla nuova collaborazione, che il Concordato stabilisce tra la podestà civile e la ecclesiastica.

Proponiamo, pertanto, di costituire presso ognuna delle sedici Corti d'Appello un ufficio per gli affari di culto posto alla dipendenza dei procuratori generali. I procuratori generali esercitano già alcune attribuzioni in materia ecclesiastica. Essi sono nelle migliori condizioni di autorità e di prestigio per trattare questa materia, per l'elevatissimo grado che rivestono, per la fitta rete di uffici locali, procure del Re, preture, da loro dipendenti, e ottimamente attrezzati per esercitare una efficace azione anche nei centri minori e nelle campagne. Quando a disposizione dei procuratori generali saranno messi appositi uffici composti di personale pratico e specializzato, non vi è dubbio che l'azione dello Stato in materia ecclesiastica sarà condotta con la necessaria delicatezza, ma anche con la necessaria efficacia.

Proponiamo poi di riunire l'amministrazione di tutti i patrimoni dello Stato destinati a fine di culto in una unica Direzione generale del Fondo per il culto, che sostituirà l'attuale Amministrazione generale del fondo per il culto, la cui autonomia, puramente nominale, del resto, non ha più ragione d'essere.

Rimane a dire qualche cosa del matrimonio religioso e della istruzione religiosa.

Quanto al matrimonio religioso, l'attuazione del principio stabilito dall'articolo 34 del Concordato doversi al sacramento del matrimonio regolato dal diritto canonico, riconoscere gli effetti civili, presentava non poche difficoltà. La norma infatti dell'articolo 34 non implica punto l'abolizione del matrimonio civile. Inoltre lo stesso articolo prescrive l'obbligo delle pubblicazioni, da farsi presso il municipio, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, la concessione della esecutorietà delle decisioni e dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, in materia di nullità del matrimonio e di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, da parte della Corte d'appello.

Tutto ciò richiedeva, per la sua attuazione, un'opera di adattamento e anche d'inquadramento, di notevole difficoltà tecnica.

Anche d'inquadramento, perchè, in virtù dell'articolo 34, il diritto canonico in materia matrimoniale, acquistando efficacia di legge civile, viene a far parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, e deve inquadarsi nel sistema di questo. Da questo adattamento, derivano di necessità, limitazioni, dovute soprattutto alla coesistenza, nello stesso sistema giuridico, di due matrimoni, il matrimonio civile e il religioso.

Se in questa ardua opera di sistemazione siamo riusciti, con il disegno di legge sul matrimonio, giudicherà la Camera.

La prima regola, che deriva dal coordinamento dell'articolo 34 col restante diritto italiano è la libertà di ogni cittadino di celebrare quella forma di matrimonio, che più gli aggrada. Non vi è dubbio che moralmente, e di fronte alla sua coscienza religiosa, il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico. Ma giuridicamente nessuno può costringervelo.

Nel diritto italiano la religione non costituisce il cittadino in uno speciale stato di capacità giuridica, e quindi tutte le forme di matrimonio riconosciute dalla legge debbono essere accessibili a tutti i cittadini.

La coesistenza del matrimonio civile e del matrimonio canonico creava l'obbligo per il legislatore italiano di avvicinare il più possibile i due istituti. Compito facile, perchè il diritto matrimoniale è nato in seno alla Chiesa, e il diritto canonico ha dato all'istituzione una disciplina perfetta. Con pochi articoli abbiamo tolte varie disparità, che sono ora ridotte al minimo; e questo anche in punti in cui il diritto canonico si rimette spesso al diritto civile. È dunque da ritenere che non si celebrerà il matrimonio canonico, se non nei casi, in cui si sarebbe potuto celebrare anche il matrimonio civile.

La coesistenza dei due matrimoni nella stessa legislazione ha reso poi necessario il limitare in alcuni casi l'efficacia civile del matrimonio religioso, specialmente quando, essendosi prima del religioso celebrato il matrimonio civile di un coniuge con un'altra persona o fra gli stessi coniugi, si rende impossibile o inutile riconoscere effetti civili al susseguente matrimonio canonico. In verità ogni matrimonio nasce con la sua legge regolatrice, che deve essere o la civile o la canonica, se il matrimonio canonico è stato trascritto. Ma non deve essere lecito, di fronte alla legge civile, sovrapporre la forma religiosa alla civile, mutando il regime matrimoniale già stabilito.

Un'altra regola derivante dal coordinamento fra le due legislazioni, la civile e la canonica, è che la capacità degli sposi, in quanto connessa con la generale capacità ad agire, deve essere regolata dalla legge civile, non potendosi ammettere la esistenza, nello stesso sistema giuridico, di una duplice capacità generale.

Pertanto non deve potersi trascrivere il matrimonio religioso contratto dall'interdetto, anche se a norma del diritto canonico, sia stato giudicato capace.

Accanto a questo primo lavoro di coordinamento, se ne è dovuto fare un altro, diretto a tutelare la buona fede degli sposi e a tranquillizzarli circa il valore giuridico, agli effetti civili, dell'atto che essi compiono.

Si è creato perciò un sistema, che va dal certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dopo le pubblicazioni, per cui gli sposi sono, prima della celebrazione del matrimonio religioso, garantiti che questo avrà effetti civili, fino all'ammissione della trascrizione in ogni caso e in ogni tempo, salvo che nei tre casi sopra indicati della celebrazione del matrimonio religioso tra persone già legate con altri o fra loro da precedente matrimonio valido agli effetti civili, o fra persone, una delle quali sia colpita da sentenza di interdizione.

Sistema semplice, perfettamente aderente al Concordato, che realizza il coordinamento fra il diritto canonico e il civile, e tutela la buona fede degli sposi.

Poche parole, in ultimo, sulla istruzione religiosa.

Anche qui domina il principio che nessuno può essere costretto a ricevere una istruzione religiosa, contraria alla sua fede. Il disegno di legge sui culti acattolici stabilisce espressamente la facoltà dei padri di famiglia di chiedere, per i loro figli, l'esonero dall'insegnamento religioso.

Ma, per chi non ne chiede esplicitamente l'esenzione, l'insegnamento religioso è giustamente obbligatorio. Lo Stato cattolico non può non educare i suoi cittadini alla fede cattolica.

È lo Stato stesso dunque che impartisce l'istruzione religiosa, sotto la sua direzione, sotto la sua responsabilità. All'autorità ecclesiastica è riservata l'abilitazione degli insegnanti, ed è giusto, l'approvazione dei libri di testo, ed è giusto, l'intervento nella formulazione dei programmi, ed è pure giusto. Nessun potere di vigilanza le spetta però sull'insegnamento. Nelle scuole dello Stato vigila solo l'autorità dello Stato.

Onorevoli camerati! La sistemazione dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, quale risulta dal Concordato e dalle leggi, che gli danno esecuzione, non ha accontentato tutti.

Noi abbiamo, come spesso ci accade, due sorta di critici, che ci muovono due sorta di critiche, fra loro perfettamente contraddittorie.

Vi sono quelli che ci rimproverano di avere diminuita l'autorità dello Stato, di avere risuscitato il Medio Evo, di preparare all'Italia un periodo di intolleranza clericale, pieno dei più gravi pericoli, fra cui il risorgere di un più acceso anticlericalismo.

Voi avete veduto che a nulla lo Stato ha abdicato, che nessuna istituzione ormai tramontata viene rimessa alla luce, che il nuovo Stato fascista, anche dopo il Concordato, continua ad essere uno Stato cattolico bensì, ma moderno, ma civile, ma tollerante, ma liberalmente ospitale per tutte le religioni, che non siano in contrasto con le esigenze fondamentali della sua vita.

Vengono però ora fuori, e sempre in quei paesi di Oltralpe, dove ben poco di ciò che facciamo può trovar grazia, altri critici, non cattolici, non credenti, ma freddi e ostinati politici, i quali ci muovono l'opposto rimprovero. Noi non avremmo fatto al cattolicesimo alcuna condizione di favore. Lo avremmo, al pari degli antichi regimi demoliberali, messo in condizioni di uguaglianza con gli altri culti. Avremmo dunque dato alla Santa Sede, in cambio della Conciliazione, fumo ed illusioni soltanto.

Tutti sanno che anche questa è menzogna. Noi confermiamo bensì che l'esercizio dei culti acattolici continua ad essere consentito in Italia, che l'appartenenza ad altre religioni non crea incapacità civili o politiche, che il matrimonio celebrato davanti a ministri di altri culti può ottenere effetti civili quando esistano le condizioni volute dalle

leggi civili; ma prima abbiamo proclamato che lo Stato italiano è cattolico, abbiamo fatto all'organizzazione cattolica, ai suoi sacerdoti, ai suoi vescovi, ai suoi enti, una situazione di giusto, di equo, di ragionevole favore, ma di favore; abbiamo riconosciuto al sacramento del matrimonio, così come è regolato dal diritto canonico e solo dal diritto canonico, effetti civili; insegniamo la religione cattolica come la sola vera.

Non curiamoci dunque dei critici, salutiamo il Concordato non come una fine, ma come un cominciamento. Cominciamento di un'era che, a dispetto degli avversari e dei tiepidi amici, sarà di grandezza spirituale e politica, come c'indica la parola del Re, come c'impone il comandamento del Duce! (*Vivissimi generali prolungati applausi — Il Capo del Governo, i ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole Guardasigilli*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale relativa ai tre progetti di legge, metto a partito il passaggio alla discussione degli articoli.

(È approvato).

Essendo stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli, procederemo innanzi tutto alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

Si dia lettura degli allegati.

GIANTURCO, segretario, legge:

TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA**IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.**

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente, con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantire una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice PIO XI e Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III, Re di Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale PIETRO GASPARRI, *Suo Segretario di Stato*, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Primo Ministro e Capo del Governo*, i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

ART. 1.

L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

ART. 2.

L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

ART. 3.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1929

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

ART. 4.

La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

ART. 5.

Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

ART. 6.

L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

ART. 7.

Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'articolo 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

ART. 8.

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

ART. 9.

In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

ART. 10.

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

ART. 11.

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

ART. 12.

L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo articolo 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

ART. 13.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alla somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).

ART. 14.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e propicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edilici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

ART. 15.

Gli immobili indicati nell'articolo 13 e negli alinea primo e secondo dell'articolo 14, nonchè i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

ART. 16.

Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero

di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

ART. 17.

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

ART. 18.

I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

ART. 19.

I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, visti dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

ART. 20.

Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

ART. 21.

Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

ART. 22.

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'articolo 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

ART. 23.

Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

ART. 24.

La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

ART. 25.

Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

ART. 26.

La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti. Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

ART. 27.

Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.


Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) PIETRO CARDINALE GASPARRI.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

TERRITORIO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Città del Vaticano




Scala 1:5000

Piazzale per i servizi della stazione
in territorio italiano ~

Pietro Cont. Saponi
In

**IMMOBILI CON PRIVILEGIO DI EXTRATERRITORIALITÀ
E CON ESENZIONE DA ESPROPRIAZIONI E DA TRIBUTI**

*Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed
annessi con la Scala Santa ~*




Scala 1:5000

Pietro Carl. Gayoni

Benito Mussolini


Basilica di S.M. Maggiore con gli edifici annessi ~



Scala 1:5000

Pietro Cond. Gayoni
Benedetto Mammì

*Basilica di S. Paolo con gli
Edifici annessi ~*




Zona ora adibita a strade e piazze ~

Pietro Carl. Gayoni

Benito Mussolini

Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo



Scala 1:5000

- La strada di S. Antonio è adibita a passaggio pubblico -

Pietro Carl. Gayoni
Benedetto Mammì

